

# COMUNE DI VALLECROSA

Provincia di Imperia

AREA TECNICA  
UFFICIO AMBIENTE



Via Orazio Raimondo 71, CAP 18019 - Tel. 0184 25521 - Fax 0184 290920 - C.F. e P.I. 00247350085 - CCP 13546189  
[www.comune.vallecrosia.im.it](http://www.comune.vallecrosia.im.it) - [protocollo@comune.vallecrosia.im.it](mailto:protocollo@comune.vallecrosia.im.it) - [comune.vallecrosia@legalmail.it](mailto:comune.vallecrosia@legalmail.it)

## ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 6 / 2015

### PREVENZIONE DEGLI EFFETTI DEL FAVISMO E LIMITAZIONE NELLE DISTANZE PER LE COLTURE IN PROSSIMITÀ DEL CENTRO ABITATO E PREVISIONE DI APPLICAZIONE DELL'ART. 650 C.P.

#### IL SINDACO

nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale,

**Premesso** che, ai sensi dei risultati scientifici ormai consolidati il favismo è determinato da una alterazione genetica che codifica l'anomalia strutturale dell'enzima glucosio6fosfato deidrogenasi (deficit di G6PDH), con il risultato della rottura dei globuli rossi e conseguente crisi emolitica;

**Vista** la richiesta presentata dalla Sig.ra M.V. affetta da carenza congenita dell'enzima Glucosio6fosfato Deidro-Genasi (G6PDH) che determina la malattia comunemente chiamata "favismo";

**Riscontrato** che il solo contatto con fave-piselli e fagioli e/o pollini, può causare gravi crisi emolitiche tali da mettere seriamente in pericolo la vita del soggetto affetto da questa grave malattia;

**Rilevato**, quindi, che la coltura di fave-piselli e fagioli in prossimità dei luoghi che la Signora frequenta (Fondazione Rachele Zitomirski di via San Rocco) costituisce occasione di nocimento, nonché grave pericolo in considerazione del fatto che una eventuale crisi emolitica può avere anche conseguenze letali;

**Ritenuto** che la libera iniziativa economica, e non, dei privati possa e debba essere ristretta per motivi gravi di interesse generale e dato atto che l'esigenza di tutelare la salute pubblica, ancorché di un unico soggetto, costituisce per se interesse generale da soddisfare;

**Tenuto conto** che in merito al favismo - trattandosi di situazioni endemiche e statisticamente significative solo per alcune zone del territorio nazionale - nulla è stato previsto con disposizioni generalizzate da parte delle Autorità Sanitarie centrali e regionali e pertanto si rende necessaria l'adozione da parte del Sindaco, di provvedimenti atti a prevenire situazioni di grave pericolo per i cittadini predisposti al favismo;

**Ritenuto** di dover intervenire, con tutta l'urgenza del caso, a tutela della salute e della vita dell'interessata;

**Visto** l'art. 54 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** l'art. 650 del c.p.;

**ORDINA**

**1** - Il divieto assoluto di coltivazione di fave-piselli e fagioli nel raggio di 300 metri in linea d'aria dalla "Fondazione Residenza Protetta Rachele Zitomirski" ubicata in Via San Rocco 11, in prossimità del Centro Abitato, di agglomerati di case nell'ambito rurale e nella prospicienza delle vie pubbliche del Centro Abitato;

**2** - Che il presente divieto, avente natura e valenza temporale, sia osservato sino a quando non verrà emanato apposito atto di revoca dell'Ordinanza in oggetto;

**3** - Che i proprietari dei fondi che si trovino nel raggio sopra meglio specificato, rispetto ai luoghi abitualmente frequentati dal soggetto di cui si intende tutelare l'incolumità, nei termini di 10 giorni dalla data della presente Ordinanza, eliminano del tutto i tipi di coltura in questione;

**4** - La vendita di fave fresche, ove venga effettuata nel perimetro urbano, negli esercizi commerciali in sede fissa, al minuto e all'ingrosso, nel mercato comunale, nelle aree pubbliche autorizzate, è consentita purchè le stesse siano confezionate in sacchetti sigillati ai sensi di legge e dando corretta pubblicità della vendita con appositi cartelli di dimensioni minime 30x40 cm. con la seguente dicitura "*Avviso per i Cittadini a rischio di crisi emolitica da favismo; in questo esercizio commerciale sono in vendita (sono esposte) fave fresche*". Per i ristoranti e attività commerciali similari, il cartello va posto bene in vista agli ingressi degli esercizi.

#### AVVISA

Che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso gerarchico al Prefetto entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica dello stesso o, in alternativa, al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro il termine di 60 (sessanta) giorni o, ancora, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni sempre dalla notifica.

#### DISPONE

Il Comando di Polizia Locale, la Forza Pubblica e l'A.S.L. an. 1 Imperiese, ognuno per la loro competenza, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza e di deferire all'Autorità Giudiziaria gli inadempienti ai sensi dell'art. 650 C.P.

L'inottemperanza alle disposizioni descritte nel presente provvedimento è punita inoltre con l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all' Art. 7bis del D.Lvo 267/00

#### L' invio del presente atto

- Alla Prefettura di Imperia
- Al Comando di Polizia Locale - Sede
- Al Comando dei Carabinieri di Vallecrosia
- All' Azienda Sanitaria Locale n. 1 Imperiese
- Al Servizio Tutela Ambiente - Sede

nonchè la trasmissione dello stesso all'Ufficio competente per la pubblicazione di rito all'Albo Pretorio del Comune per la durata di giorni 30 e sul sito Internet del Comune affinchè chiunque abbia interesse possa prenderne visione.

Dalla Residenza Municipale, lì 23 Marzo 2015

**IL SINDACO**

F.to Ing. Ferdinando Giordano